

dit aux enfants, tandis que ceux-ci peuvent sans restriction être conduits par leurs parents dans d'autres lieux de plaisir, tels que ménageries, baraques foraines, spectacles de foire, théâtre et concerts. Le Tribunal fédéral a déjà fait justice de ce grief (RO 39 I p. 17 consid. 2) et il va en effet sans dire que, ces différents établissements n'exerçant pas sur la jeunesse la même attraction que les cinématographes et ne les exposant pas aux mêmes dangers, des conditions de fait différentes justifient une réclamation différente.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral  
prononce :

Le recours est écarté.

### III. VERBOT DER DOPPELBESTEuerung

#### INTERDICTION DE LA DOUBLE IMPOSITION

37. Sentenza 24 settembre 1915 nella causa Roth  
c. Zurigo e Ticino.

Doppia imposta. — Chi lavora in dipendenza altrui è imponible per il reddito del suo lavoro al suo domicilio ordinario e non al luogo del guadagno.

A. — Il ricorrente, domiciliato a Zurigo, soggiornò dalla metà di marzo fino a principio giugno 1915 in Biasca, dove era impiegato provvisoriamente dalle F. F. S. Il Comune di Biasca lo impose per i mesi di aprile e maggio con 5 fr. 40 ct. per reddito professionale. Roth non pagò ed allora il comune gli fece sequestrare il suo salario e procedette poi per via di esecuzione contro

il debitore in Zurigo. Roth avendo fatto opposizione, il comune ne domandò ed ottenne dal Giudice di Pace di Riviera il rigetto definitivo (sentenza 16 luglio 1915).

B. — Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre al Tribunale federale per doppia imposta, asserendo che il suo domicilio tributario è Zurigo e producendo bollette d'imposta del Comune di Zurigo per tutto il 1915.

C. — Il capo dell'ufficio tribunario di Zurigo osserva: Il ricorrente ha deposto il 5 febbraio 1915 il suo certificato di origine ed abitò dappoi senza interruzione presso i suoi genitori nella Körnerstrasse 12, Zurigo 4. Roth, che era impiegato presso le F. F. S., direzione del circondario di Zurigo, fu traslocato in principio del mese di marzo per qualche tempo a Biasca in occasione di trasporti di truppe nel Ticino.

D. — Il Comune di Biasca domanda che il ricorso venga respinto. Esso asserisce: La sentenza di rigetto di opposizione avrebbe potuto ancora venir impugnata col mezzo di cassazione davanti alle Autorità del cantone: il ricorrente non ha dunque esaurite le istanze cantonali. Nel merito il ricorso non è fondato: il ricorrente non ha provato di aver dovuto pagare imposte a Zurigo per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato il Comune di Biasca e non ha impugnato la sua imposizione davanti le autorità cantonali competenti.

E. — Dietro richiesta del giudice istruttore il ricorrente ha prodotto una dichiarazione della direzione del circondario III delle F. F. S., la quale certifica che esso fu al servizio delle F. F. S. in Biasca dal 16 marzo al 5 giugno 1915 in qualità di apprendista conduttore; —

Considerando in diritto:

1. — Le eccezioni sollevate dal Comune di Biasca si appalesano destituite di fondamento. A mente della costante giurisprudenza di questo Tribunale, l'esperimento delle istanze cantonali non è requisito di proponibilità di ricorso di diritto pubblico per doppia imposta. Il ri-

corso poi si dirige non solo contro la sentenza del giudice di pace, ma altresì contro l'imposizione d'imposta da parte del Comune di Biasca. Nè si potrà sostenere la tardività del ricorso: l'imposta non fu evidentemente fatta valere prima del principio di giugno 1915 (data del sequestro 4 giugno).

2. — È ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricorrente ha provato che la Città di Zurigo l'ha imposto per tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca domanda il pagamento dell'imposta comunale per due mesi dello stesso anno.

3. — A mente della giurisprudenza di questo Tribunale il reddito professionale di un impiegato o di un operaio che lavora in dipendenza altrui è imponibile al suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impiegato o quell'operaio ha acquistato il guadagno per cui è imposto. Questa massima fu applicata regolarmente nei casi in cui la persona imposta passava una parte dell'anno in cantone diverso da quello dove aveva il centro dei suoi affari o delle sue relazioni personali e commerciali (domicilio). In questi casi non si procedè ad una divisione dei contributi nella misura del tempo passato dal debitore nei diversi cantoni: il diritto a percepire le imposte venne costantemente riconosciuto solamente a quel cantone dove il debitore ha il suo domicilio. Ora Roth aveva il suo domicilio, anche per i mesi di aprile e maggio, nel cantone di Zurigo, poichè in quel cantone vivono i suoi parenti e poichè vi ha abitato prima di recarsi a Biasca e dopo per assumere un servizio meramente provvisorio. Il Comune di Biasca non aveva dunque il diritto di imporre il ricorrente per reddito professionale che ha guadagnato lavorando in dipendenza altrui nei mesi suddetti.

Il Tribunale Federale  
pronuncia:

Il ricorso è ammesso.

#### IV. GERICHTSSTAND

##### FOR

#### 38. Arrêt du 30 septembre 1915 dans la cause Aeschbacher contre Société de Laiterie d'Onnens.

Art. 59 Const. féd.: Le for choisi pour la nomination des arbitres ne doit pas nécessairement être indiqué dans le texte du compromis arbitral; il peut résulter de circonstances concluantes.

A. — Par contrat du 11 octobre 1913, la Société de laiterie d'Onnens (Fribourg) a vendu son lait pour 1914 à F. Aeschbacher, laitier à im Schachen près Eggiwyl (Berne). Les conditions de la vente étaient celles stipulées entre parties le 7 décembre 1912 et modifiées le 4 juin 1913. Suivant l'art. 10 de ce dernier contrat, « tout différend qui pourrait surgir entre les deux parties sera jugé par un tribunal arbitral, qui prononcera sans recours ni appel ». Aeschbacher offrait à la Société « les mêmes garanties qu'à Neyruz. » Vis-à-vis de la Société de laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat du 30 octobre 1913, « ses fromages et la généralité de ses biens ».

La Société d'Onnens louait à Aeschbacher sa laiterie et ses caves. Les domestiques d'Aeschbacher étaient domiciliés à Onnens où ils fabriquaient le fromage pour le compte de leur patron.

Le 19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit notifier à Aeschbacher à Eggiwyl un commandement de payer, poursuite en réalisation de gage n° 6908, pour la somme de 25,507 fr. 65, représentant le prix du lait fourni en août, septembre, octobre et novembre 1914. Comme objet du gage le commandement de payer indiquait 250 pièces de fromage se trouvant dans les caves